



COMUNE DI RIACE
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Municipio
Telefono 0964-733002 - Fax 0964-778016
Codice Fiscale 81000670802
PEC - osl.riace@asmepec.it
Sito web : www.comune.riace.rc.it

N. 5 del 20 giugno 2018

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO - approvazione schema di affidamento del servizio di tesoreria ad istituto abilitato

L'anno duemila diciotto addì 20 del mese di giugno alle ore 11,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Visto il T. U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato

che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

Che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di



Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento; che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24 agosto 1993, n. 373, "L'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990"; che il comune di Riace ha affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di tesoreria;

che, pertanto, il Commissario Straordinario di liquidazione deve procedere ad istituire un proprio servizio di cassa approvando uno schema di convenzione per regolare i rapporti di Tesoreria, affidandolo al tesoriere dell'Ente

Visto lo schema di convenzione, "Allegato 1", per la gestione del servizio di Tesoreria;

Ritenuto procedere all'approvazione dello schema stesso:


DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs n 267/2000 e s.m.i.
- La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
Dott.ssa Rosa Romeo



B

ART. 3

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) appositamente predisposti e firmati dal Commissario.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato, o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo alleggerà al mandato stesso. Per i pagamenti fuori piazza, la Banca potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta peraltro stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, il Commissario straordinario di Liquidazione provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con una espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. Il Cassiere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dal Commissario straordinario di Liquidazione e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Cassiere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia. Poiché le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione, ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare al Commissario straordinario di Liquidazione l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari, da inoltrarsi per il tramite del Commissario straordinario di Liquidazione, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Commissario straordinario di Liquidazione soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Il Cassiere eseguirà i pagamenti disposti dal Commissario straordinario di Liquidazione utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi del conto corrente disponibili, impegnando le somme giacenti. I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità sul conto corrente acceso a nome del Commissario straordinario di Liquidazione saranno respinti dal Cassiere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento. I mandati di pagamento devono portare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, rag. Sociale, sede, domicilio legale, indirizzo preciso), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi dei documenti.



Il Cassiere non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello della Banca Cassiere contro il ritiro di regolari quietanze.

ART. 4

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere a dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso al Commissario straordinario di Liquidazione. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati al Commissario straordinario di Liquidazione. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore od all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

ART. 5

Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione dovrà essere apposta, a cura del Commissario straordinario di Liquidazione, l'indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa o di introito. Il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dalla Commissione alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita al Commissario straordinario di Liquidazione firmata per ricezione.

ART. 6

La Banca invierà ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

Il Commissario straordinario di Liquidazione darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

ART. 7

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

La Banca dovrà tenere aggiornato:

- un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata (giornaliera);



COM

- copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa alla commissione entro 5 giorni di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;
- il bollettario delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto del Commissario straordinario di Liquidazione ai terzi, emesse in triplice esemplare, una va a chi versa, una resta alla Banca e la terza viene trasmessa alla Commissario straordinario di Liquidazione assieme ai documenti di cui al punto precedente;
- le reversali incassate e i mandati di pagamento.



ART. 8

Per il presente servizio non graverà alcun costo. Resta inteso che la Banca dovrà essere rimborsata per il servizio di che trattasi delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il Commissario straordinario di Liquidazione emetterà a favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca al Commissario straordinario di Liquidazione;
- c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;
- d) spese per stampati, cancelleria ed altri relative alla tenuta del conto.

ART. 9

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore così come indicato al precedente art. 1.

ART. 10

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione e di ogni altra conseguente sono a carico della gestione del dissesto da parte del Commissario straordinario di Liquidazione.

Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato dettato di cui agli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicheranno le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contabilità.

ART. 12

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti la Commissione e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- Commissario Straordinario di Liquidazione presso Comune di Riace, via Vittorio Veneto, 1, Riace (RC);
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso filiale di Roccella Ionica, via Cappelleri, Roccella Ionica (RC)

ART. 13

CAUZIONE

Per l'espletamento del servizio, l'Istituto "Banca Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A in quanto compreso

nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, è esonerato dal prestare cauzione pur rispondendo, con l'intero patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario per conto ed in nome dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Li, data e luogo

Letto sottoscritto e approvato

Il commissario Straordinario di Liquidazione
(Dott.ssa Rosa Romeo)

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.